



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 485 del 23/07/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - 2024-2025-2026.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 14 in data 26 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2024 al Segretario Generale la responsabilità per l'area organizzazione.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale del 20.12.2023, n. 86, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2024/2025/2026;
- a deliberazione del Consiglio Comunale del 21.12.2023, n. 159, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione" – P.E.G degli esercizi 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 29.02.2024, n. 18 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione" – P.I.A.O. per gli anni 2024/2025/2026;

PREMESSO:

- che che il D.Lgs. n. 81//2008 e ss.mm.i. prevede l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare attività di Sorveglianza Sanitaria come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che è necessario provvedere ad affidare i servizi relativi alla gestione integrata della salute sui luoghi di lavoro per i dipendenti comunali essendo scaduto il precedente contratto;
- che il Comune di Malnate ha la necessità di effettuare delle visite mediche di controllo/revisione idoneità alla mansione e delle visite mediche per i nuovi assunti;
- che il valore del servizio da affidare, ai fini dell'individuazione delle procedure da seguire è stimato in € 18.400,000 esenti IVA, con facoltà per il Comune di Malnate di prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi alle stesse condizioni contrattuali, qualora la procedura per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora avviata o conclusa. Il valore complessivo dell'affidamento, compreso il periodo di proroga di sei mesi è stimato in euro 21.900,00 IVA esente.
- che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:
 - a) il fine che si intende perseguire con l'affidamento in oggetto è il rispetto degli adempimenti di legge in materia di sorveglianza sanitaria;
 - b) l'oggetto del contratto e le relative clausole contrattuali, nonché le modalità di stipula sono descritte nell'allegato foglio condizioni (All.1);
- c) la modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione oggetto del presente affidamento, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- che alla data del presente provvedimento, per il servizio in oggetto:
 - a) non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488;
 - b) non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7 del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito della Legge 23/06/2014, n. 89;
 - c) non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508 della L. 28/12/2015, n. 208;
 - d) il servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;
 - e) non sono stati adottati dal Ministero competente per materia criteri ambientali minimi per il servizio in argomento;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile per le micro imprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, dato l'importo non rilevante;
- Che non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI e non sono evidenziati rischi di interferenza.

CONSIDERATO:

- ✓ che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è la Dott.ssa Margherita Taldone;
- ✓ che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ✓ che l'affidamento è effettuato:
 - a) nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023;
 - b) che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

DATO ATTO

Che è stato rispettato il principio di rotazione e che a seguito delle indagini effettuate l'operatore CEDAM ITALIA s.r.l. è stato l'unico a far pervenire una proposta al ribasso, pari ad un ribasso del 9%, rispetto al listino prezzi indicato da questa amministrazione.

CONSIDERATO

- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che si è proceduto per l'acquisizione del servizio a pubblicare sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia apposita procedura di affidamento diretto a CEDAM ITALIA S.R.L. ;
- che *l'affidamento è stato effettuato mediante procedura Sintel ID 1720003196143*

RITENUTO che, a conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile unico del progetto (RUP) ha formulato la proposta di affidamento alla ditta CEDAM ITALIA S.R.L. del servizio di sorveglianza sanitaria per un importo di € 18.400,00, esenti da IVA, con facoltà per il Comune di Malnate di prorogare il contratto per un periodo massimo n.6 mesi alle stesse condizioni contrattuali, qualora la procedura per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora avviata o conclusa. Il valore complessivo dell'affidamento, compreso il periodo di proroga di 6 mesi è stimato in euro 21.900,00 IVA esente.

CONSIDERATO che la ditta CEDAM ITALIA S.R.L.

- è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- ✓ che è stato acquisito il CIG B2646A49B7 rilasciato dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria alla ditta CEDAM ITALIA S.R.L. con sede in Milano(Mi) , Via cerva n.22, per un importo di € 18.400,00, esente IVA riservandosi questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri di Convenzioni stipulate successivamente da Consip o da ARIA di Regione Lombardia fossero migliorativi rispetto a quelli del presente affidamento;

ATTESO che:

- che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si procede alla richiesta della garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale;
- che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il foglio condizioni che contiene la disciplina utile a regolare i rapporti con l'appaltatore (Allegato N.1).
- 2) **AFFIDARE**, per i motivi di cui in premessa, alla ditta CEDAM ITALIA S.R.L. Partita IVA: 07140470159 con sede legale in Milano, Via Cerva n.22 , il servizio di sorveglianza sanitaria per un importo contrattuale di € 18.400,00 esenti IVA. Per il periodo 15/06/2024 – 31/12/2026. Con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di mesi sei.
- 3) **DARE ATTO**:
 - che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo successivamente all'esito positivo dei controlli di legge e al regolare espletamento del servizio richiesto;
 - che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 4) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 5) **IMPEGNARE** la spesa di € 18.400,00 al capitolo 29 del bilancio di previsione 2024/2026 come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**